

COMUNE DI SAN PIERO PATTI

(Provincia di MESSINA)



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASI

(Tributo Servizi Indivisibili)

Approvato con
delibera del Consiglio
Comunale n. 30 del
08.09.2014

PREMESSA

L'imposta Unica Comunale, istituita con legge n. 147 del 27.12.2013, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Tale Imposta ha tre componenti :

- **IMU** : Imposta Municipale Propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
- **TASI** : Componente riferita ai servizi indivisibili dei comuni, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.
- **TARI** : Tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Con il presente Regolamento si intende regolamentare la componente TASI:

INDICE

- CAPITOLO 1

Disciplina generale

- ART. 1 DISCIPLINA GENERALE
- ART. 2 TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
- ART. 3 DICHIARAZIONI
- ART. 4 MODALITA' DI VERSAMENTO
- ART. 5 SCADENZE DI VERSAMENTO
- ART. 6 MODELLI DI PAGAMENTO
- ART. 7 RISCOSSIONE
- ART. 8 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
- ART. 9 ACCERTAMENTI E SANZIONI
- ART. 10 RIMBORSI E COMPENSAZIONE
- ART. 11 RISCOSSIONE COATTIVA

- CAPITOLO 2

Norme per l'applicazione della TASI (Tributo Servizi Indivisibili)

- ART. 12 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- ART. 13 ESCLUSIONI
- ART. 14 SOGGETTI PASSIVI
- ART. 15 SOGGETTO ATTIVO
- ART. 16 BASE IMPONIBILE
- ART. 17 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 18 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
- ART. 19 DETRAZIONI – RIDUZIONI - ESENZIONI
- ART. 20 INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI
- ART. 21 DICHIARAZIONI
- ART. 22 VERSAMENTO DELLA TASI

-CAPITOLO 3

Disposizioni finali

- ART. 23. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI
- ART. 24. CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
- ART. 25. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ART. 26. NORME DI RINVIO

CAPITOLO I

Disciplina generale

Art. 1- DISCIPLINA GENERALE

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina della componente TASI dell' Imposta Unica Comunale "IUC", concernente tra l'altro:

- a1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- a2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 2 - TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:

a) le aliquote della TASI :

in conformità con i servizi e i costi individuati, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

1. ART. 3 - DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla Tasi entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

ART. 4 - MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

ART. 5 - SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e

alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

ART. 6 - MODELLI DI PAGAMENTO

1. Il Comune, provvede, di norma, all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati.
2. Nella impossibilità per il Comune di adottare tale soluzione di semplificazione a favore del contribuente per il versamento del tributo TASI, dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie per il preventivo calcolo dell'imposta, il contribuente è comunque tenuto al versamento del tributo entro i termini di scadenza e con le modalità stabilite dal presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.
3. Le modalità di versamento di cui al comma 2 non saranno applicabili qualora in contrasto con specifica disposizione normativa.

ART. 7 – RISCOSSIONE

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune.

ART. 8 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il Comune, a norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 147/2013, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni ed utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

ART. 9 – ACCERTAMENTI E SANZIONI

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. Tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia od elenchi:
 - Delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - Dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati;
 - Dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - Ogni variazione anagrafica relativa a nascita, decesso, variazione residenza.
3. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 Legge 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

4. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 9, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
8. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 10 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede a rimborsare entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulla somma da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati, come previsti dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI.
4. Non si procede al rimborso di somme inferiori all'importo minimo di versamento previsto.

ART. 11 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dei provvedimenti di accertamento, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. Non si procede alla notifica di provvedimenti di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo del tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

CAPITOLO II

Norme per l'applicazione della "TASI" (Tributo sui servizi indivisibili)

ART. 12 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Tale tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come specificati nel successivo art. 20.

ART. 13 - ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli ed i fabbricati strumentali all'attività agro – silvo -pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU.
2. Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del Territorio.
3. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del Territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili d'accertamento.

ART. 14 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente art. 1, comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore o detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area edificabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. La misura della TASI posta a carico dell'occupante, compresa tra il 10 ed il 30 per cento del tributo complessivamente dovuto, è definita dal Consiglio Comunale con la Delibera di approvazione delle aliquote del tributo. Il possessore del diritto reale corrisponde la restante parte.
4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 15 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

ART. 16- BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto e nel valore di mercato per le aree edificabili.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti senza attribuzione di rendita o con l'attribuzione di una classe o una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.
3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso e, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con l'applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.
4. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati la base imponibile è ridotta del 50 per cento, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione di inagibilità ed inabitabilità si rinvia all'art. 6, commi 9 e 10 del Capitolo II relativo al Regolamento per l'applicazione dell'IMU.
5. Per i fabbricati di interesse storico ed artistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004 la base imponibile è ridotta al 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non è cumulabile con quella del precedente comma 4.

ART. 17 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti dal verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno della cessazione. La TASI quindi è dovuta per anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno in cui si è protratto il possesso.
2. L'obbligazione cessa con il termine della detenzione, purché opportunamente e tempestivamente, dichiarata, altrimenti l'obbligazione cessa dalla data di presentazione della dichiarazione, fatta salva la possibilità di presentare idonea prova contraria. Tenuto conto che la cessazione del possesso è di norma accertabile dalle risultanze catastali o dai pubblici registri immobiliari, non è obbligatoria la dichiarazione per la cessazione del possesso.

ART. 18 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta con deliberazione del Consiglio Comunale, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi resi e con i costi individuati ai sensi del successivo art. 20 rispettando comunque i limiti indicati nel presente

articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e destinazione degli immobili.

4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

5. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ss.mm.ii., l'aliquota massima della Tasi non può eccedere il limite dell'1 per mille.

6. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

7. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti commi, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

ART. 19 - DETRAZIONI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 2, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, ricorrendo anche, se necessario, per il 2014, al superamento dei limiti massimi di aliquota come stabiliti dallo stesso comma 677 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille.

2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 2, il Comune può prevedere riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 nei seguenti casi:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

3. Le riduzioni accordate agli immobili posseduti da nuclei familiari possono essere rapportate alla capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

4. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà del

Consiglio Comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

5. L'aliquota si applica in misura ridotta di due terzi per una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

6. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza di relativa dichiarazione.

8. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 D.Lgs 23/2011, come di seguito richiamati:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- I rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio ed i bivacchi;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810.
- I fabbricati appartenenti agli Stati Esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lett. A) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

9. Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota TASI di competenza dell'occupante.

ART. 20 - INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

1. Con la deliberazione di cui al precedente art. 2 il Consiglio Comunale individua annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e, per ciascuno di tali servizi, indica i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

2. La deliberazione sopra richiamata deve indicare altresì la percentuale di copertura dei costi dei servizi assicurata dalla TASI.

ART. 21 - DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a presentare dichiarazione circa tutti gli immobili posseduti nel Comune, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso va presentata dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si siano verificate le predette modificazioni o abbia avuto inizio il possesso di un immobile.
3. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della ICI.
4. Quando la TASI è dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione nei casi in cui le variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del Territorio.
5. Ai fini della TASI si deve presentare la dichiarazione in relazione agli immobili la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, o che usufruiscono di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
6. Ai fini della TASI dovuta dall'occupante valgono, in quanto compatibili, le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della TARSU o della TARES. In assenza di dati gli utilizzatori hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione.
7. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata da uno solo degli occupanti.
8. Devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini IMU, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio Anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.
9. In tale ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell'applicazione della TASI.

ART. 22 - VERSAMENTO DELLA TASI

1. Il tributo è versato per il primo anno in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, a decorrere dall'anno 2015 renderà disponibili modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, oppure procederà autonomamente all'invio degli stessi.
2. Il versamento della TASI è effettuato in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio, entro il 16 dicembre, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e ss.mm.ii. , alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio

delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione dei Comuni Italiani.

3. Per il solo 2014 il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate sul sito informatico di cui al citato decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e ss.mm.ii. alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni devono inviare le predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il termine di cui al precedente comma, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e nel rispetto comunque del limite massimo del 10,06 per mille. La TASI dovuta dall'occupante è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

4. Il versamento è effettuato, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 Legge 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

6. L'importo minimo della TASI è pari ad € 12,00, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua per tutti gli immobili posseduti da uno stesso possessore o come quota dovuta dall'eventuale occupante. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

CAPITOLO III

Disposizioni finali

Art. 23 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014, in deroga all'art. 3, comma 1 Legge 212/2000, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53,

comma 16 Legge 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 Legge 28 dicembre 2001 n. 488.

Art. 24 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria.

Art. 25 - Trattamento dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D. Lgs 196/2003.

Art. 26 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del Tributo Servizi Comunali (TASI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.